SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80/L

LEGGE 27 aprile 2004, n. **109.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002.

04G0140

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2004.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2004, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2004, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi del 50° anniversario delle trasmissioni televisive in Italia;

b) francobolli commemorativi di Giorgio La Pira, nel centenario della nascita;

c) francobolli celebrativi di «Genova 2004 - Capitale europea della cultura»;

d) francobolli celebrativi delle manifestazioni per i XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006»;

e) francobolli commemorativi di Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita;

f) francobolli celebrativi del sistema di lettura per i non vedenti, ideato da Louis Braille;

g) francobolli celebrativi della Campagna europea di sicurezza stradale;

h) francobolli commemorativi di Giuseppe Terragni, nel centenario della nascita;

i) francobolli celebrativi delle città di Roma e di Bangkok, nel giorno comune della loro fondazione;

l) francobolli commemorativi di San Giorgio, in occasione delle celebrazioni per il XVII centenario del martirio;

m) francobolli celebrativi di «Europa 2004»;

n) francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione del Tempio Maggiore in Roma;

o) francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

p) francobolli celebrativi della 50ª edizione del «Festival Puccini»;

q) francobolli celebrativi dell'Università degli studi di Torino, nel VI centenario della fondazione;

r) francobolli commemorativi di Achille Varzi, nel centenario della nascita;

s) francobolli celebrativi del 50° anniversario della prima salita del K2;

t) francobolli celebrativi del millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo in Grottaferrata;

u) francobolli celebrativi del V centenario dell'apparizione della Madonna di Tirano;

v) francobolli celebrativi della Lega del filo d'oro;

z) francobolli celebrativi del X Congresso mondiale dello sport per tutti;

aa) francobolli celebrativi del IX centenario della fondazione dell'Arsenale di Venezia;

bb) francobolli celebrativi dell'arte del merletto;

cc) francobolli celebrativi del 50° anniversario della restituzione della città di Trieste all'Italia;

dd) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

ee) interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

ff) francobolli celebrativi dell'Opera Don Guanella.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 52

04A04520

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2004.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2003, e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2003 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2003, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2003 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2003, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2003 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2003» che è in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2003», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2003

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI

Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 2003, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE

Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2003 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono stati oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile. È assimilabile a tale diritto quello che spetta al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari"); è altresì assimilabile al diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- è avvenuta nel corso dell'anno 2002 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2003 si è avuta la variazione della soggettività passiva.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2003, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2003 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2004 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 2002, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2002;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 3 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2003), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2003, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2004 si avrà la variazione della soggettività passiva.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2003, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finan-

ISTRUZIONI

ziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2003, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali, che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.

Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2003 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.

La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del 2003).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali, sono anche disponibili nel sito internet www.finanze.gov.it.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2003, gli immobili denunciati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La

natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione di società. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel *quadro relativo* al *denunciante* andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel *quadro relativo* al *contribuente* andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle *annotazioni* dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. *2504-decies* del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

9 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2003; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2003; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2003"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2003, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2004, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2005, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2003.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2003 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2003.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2003.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2003, diventato area edificabile dal 20 settembre 2003.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2003" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2003, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2003.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2003" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2003, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2003.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2003" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2003.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2003" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2003 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2003.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2003" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2002.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via

ISTRUZIONI

o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel riquadro **dati catastali identificativi immobili** vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati sia ai terreni.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare la particella, che rappresenta l'elemento minimo inventariale che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il "numero". È comunque opportuno per una compilazione della dichiarazione più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, e così via).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata sia la classe dei fabbricati sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.

I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 9 e 10,** in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

NOTA

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.41.

Nel **campo 12** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. *Il valore deve essere indicato per intero*, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.

Il valore deve essere espresso con arrotondamento al centesimo, più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 13** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 14** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2003. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2003 che sia stato venduto il 20 dicembre 2003. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 16 e 17** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 18** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di euro 103,29:

– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2003, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2003 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2003. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fra-

tello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2003. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2003. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 20**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 22**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2003. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 23** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 24** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante).

Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2003"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2003, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2003.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli* a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli;
- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario.

Soggetto passivo dell'ICI è anche l'assegnatario delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ed assegnate con patto di riscatto.

Diversa è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

APPENDICE

Modello ICI

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.L.gs n. 504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2003 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2003, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2003, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima . Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2004, non sarà dichiarato nel 2005 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 20 aprile 2003 ipotizzando la detrazione nella misura annua di euro 103,29.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione – commisurata a 4 mesi di possesso del fabbricato come abitazione principale – pari a euro 25,82 mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2003 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2004 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2005.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2003.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2003, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2004 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2005.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2004. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2003 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2003, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2004, non sarà presentata la dichiarazione nel 2005.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2003 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2003, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2004 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2005.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.gs. 18 maggio 2001, n. 228), di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

APPENDICE

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)".

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2003 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2003, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 2002, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2003 sarà pari al valore del 2002.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro 108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 *Fabbricati delle imprese*

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2003.

Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2003 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2003, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2003

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2003

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) | Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome | Data di nascita GIORNO MESE ANNO | Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita | Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale | Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

N d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

N d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2003

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO __ MESE __ ANNO __ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2003: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

DECRETO 23 aprile 2004.

Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto, in particolare, l'art. 115 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il quale, in attuazione del principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha introdotto l'opzione per la tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali;

Visto il comma 9 del citato art. 115 che prevede, per l'adozione delle disposizioni applicative, l'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 129 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 2615-*ter* del codice civile il quale stabilisce che le società previste dai capi III e seguenti del titolo V del citato codice civile possono assumere come oggetto gli scopi indicati nell'art. 2602 del medesimo codice;

Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale

1. L'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel presente decreto di seguito denominato testo unico, può essere esercitata a condizione che la società partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico e siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili previste nel medesimo art. 115.

2. L'opzione può essere esercitata, in qualità di soci, anche dai soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera *d)*, del testo unico, a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.

3. L'opzione può essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino in qualità di soggetti controllanti o controllati per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo unico.

Art. 2.
Limiti all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata:

a) abbia emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile;

b) ha optato, in qualità di società controllante o controllata, per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e 130 del testo unico;

c) è assoggettata a procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del testo unico.

Art. 3.
Percentuali di partecipazione

1. Le percentuali di partecipazione previste nel comma 1 dell'art. 115 del testo unico sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata.

2. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 115 del testo unico è riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile.

Art. 4.
Esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

2. Nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee indicate nel comma 2 dell'art. 3, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi del successivo art. 6, la società partecipata effettua, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Art. 5.
Rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta della società partecipata ed è rinnovabile, con le stesse modalità di cui all'art. 4, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione.

Art. 6.
Perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale

1. L'opzione perde efficacia:

a) se vengono meno i requisiti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, del testo unico ovvero se la società partecipata emette strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile, con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta della società partecipata in cui sono venuti meno i predetti requisiti ovvero sono emessi i suddetti strumenti finanziari;

b) nei casi previsti nell'art. 10, commi 1, 2 e 4, a partire dalla data ivi indicata.

2. L'opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale, purché permangano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del testo unico. In caso di cessione di una partecipazione, il socio cedente deve comunicare, contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l'avvenuto esercizio dell'opzione; in caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, tale obbligo di informazione compete alla società partecipata.

Art. 7.
Imputazione del reddito e delle perdite

1. Il reddito della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla predetta data.

2. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d'imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi d'imposta antecedenti all'opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall'art. 84 del testo unico.

3. Gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta di cui all'art. 78 del testo unico e i crediti di imposta fruibili nei limiti dell'imposta sul reddito della società liquidata sono interamente attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Art. 8.
Distribuzione degli utili e delle riserve

1. Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. Le disposizioni del comma 12 dell'art. 115 del testo unico si applicano anche nell'ipotesi di distribuzione degli utili di cui al periodo precedente.

2. Il regime di trasparenza dell'art. 115 del testo unico non modifica la disciplina fiscale di cui all'art. 89 del testo unico relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di precedenti esercizi ovvero quella delle riserve di cui all'art. 47, comma 5, del testo unico.

3. Nei confronti della società partecipata resta ferma, nelle ipotesi indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, l'applicazione dell'art. 109, comma 4, lettera *b)*, del testo unico.

4. Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l'opzione.

5. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del testo unico, la presunzione indicata nell'art. 47, comma 1, secondo periodo, del medesimo testo unico si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d'imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza; tale disposizione si applica anche nelle ipotesi indicate nel comma 1.

6. La società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d'imposta in cui ha avuto efficacia l'opzione.

Art. 9.
Versamento degli acconti d'imposta

1. Nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, gli obblighi di acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, permangono anche in capo alla società partecipata che, ove venga scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.

2. In caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nell'ipotesi di perdita dell'efficacia dell'opzione. In tal caso, per il periodo d'imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento effettuato è inferiore a quello dovuto; analogamente la società partecipata deve effettuare il versamento di quanto dovuto. I versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati entro i termini ordinari ovvero, se questi ultimi scadono prima dei successivi trenta giorni, gli stessi devono essere effettuati entro trenta giorni. I soci possono attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati alla società partecipata, secondo le modalità previste dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.
Operazioni straordinarie della società partecipata

1. Nel caso in cui la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali richiamate all'art. 101, comma 5, del testo unico nonché in caso di sua trasformazione in altra società non soggetta all'imposta sul reddito delle società, l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta avente inizio, rispettivamente, dalla data indicata nel secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 101 e dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

2. In caso di trasferimento all'estero della residenza della società partecipata, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento stesso.

3. Se la società partecipata è messa in liquidazione, l'opzione non perde efficacia. Tuttavia, in deroga all'art. 182, comma 3, del testo unico, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

4. In caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 115 del testo unico, entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità indicate nell'art. 4; in tal caso non si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 3. Restano comunque fermi gli obblighi di acconto indicati dall'art. 172, comma 10, del testo unico.

Art. 11.
Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione

1. Ciascun socio applica la disciplina di cui all'art. 115, comma 11, del testo unico, sulla quota di reddito della società partecipata ad esso imputato e provvede, a tal fine, secondo le disposizioni dei commi successivi, a rettificare i valori fiscali degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale della società stessa che divergono da quelli contabili, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. Sulla base di tali rettifiche, il socio deve aumentare, in ciascun esercizio, il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, diminuendo i componenti negativi e aumentando quelli positivi relativi ai predetti elementi e fondi.

2. L'importo da assumere ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 è costituito dall'ammontare delle svalutazioni della partecipazione dedotte fiscalmente dal socio nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ovvero dall'ammontare, se inferiore, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalla società partecipata che hanno determinato le svalutazioni.

3. Agli effetti del comma 2:

a) assumono rilevanza solo:

1) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel predetto periodo temporale e fino a concorrenza della perdita stessa;

2) le svalutazioni che il socio non avrebbe effettuato, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *b)*, del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza di tali rettifiche e accantonamenti;

b) non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a soggetti non appartenenti al gruppo; se le par-

tecipazioni sono cedute a società del gruppo, l'obbligo di operare le rettifiche si trasferisce alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente per effetto della cessione; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. Le rettifiche di cui ai commi precedenti vanno apportate agli elementi dell'attivo patrimoniale nonché ai fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio della società partecipata relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile. Il socio rettifica in diminuzione il valore degli elementi dell'attivo e in aumento quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l'importo calcolato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l'ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell'opzione.

Art. 12.
Disposizioni in materia di accertamento

1. In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata, si applicano le disposizioni dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale.

2. Ai soggetti che optano si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del predetto decreto n. 600 del 1973.

Art. 13.
Responsabilità della società partecipata e comunicazioni obbligatorie

1. La società partecipata è responsabile solidalmente con i soci dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza. Tale disposizione non si applica nel caso di cui all'art. 12, comma 1, nonché di omesso o carente versamento dell'imposta da parte dei soci.

2. Ai fini della disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 8, in caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l'ammontare dei redditi che sono stati oggetto di imputazione ai sensi del comma 1 dell'art. 115 del testo unico, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l'importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Art. 14.
Disposizioni concernenti la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

1. L'opzione di cui all'art. 115 del testo unico può essere esercitata dalla società a responsabilità limitata e dai suoi soci, ai sensi dell'art. 116 del testo unico, a condizione che:

a) il volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; a tal fine non si tiene conto di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico;

b) la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20.

2. Se vengono meno le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d'imposta successivo e dallo stesso periodo d'imposta.

3. L'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del testo unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04587

DECRETO 23 aprile 2004.

Rettifica dei decreti 18 marzo 2004, concernenti l'approvazione di 25 studi di settore, relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici, da approvare con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i propri decreti 18 marzo 2004, concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, pubblicati nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004;

Considerato che negli originali dei suindicati decreti 18 marzo 2004 alcuni riferimenti normativi esterni risultano errati;

Ritenuto che occorre provvedere alla correzione dei meri errori materiali contenuti nei predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto 18 marzo 2004, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «esclusi quelli di cui alla lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, ed *e)*,»;

b) all'art. 4, commi 1 e 2, le parole: «lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.».

Art. 2.

1. Nel decreto 18 marzo 2004, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «esclusi quelli di cui alla lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*,»;

b) all'art. 4, commi 1 e 2, le parole: «lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.».

Art. 3.

1. Nel decreto 18 marzo 2004, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «esclusi quelli di cui alla lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*,»;

b) all'art. 4, commi 1 e 2, le parole: «lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.».

Art. 4.

1. Nel decreto 18 marzo 2004, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali, sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «esclusi quelli di cui alla lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*,»;

b) all'art. 4, il numero «2.», indicativo del comma, è sostituito con il numero «1.»;

c) all'art. 5, commi 1 e 3, le parole: «lettere *c)* e *d)*,» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2004.

Revoca del decreto 8 marzo 2004, concernente la nomina del liquidatore della società cooperativa «Focene Calcio», in Fiumicino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il D.D. n. 26 dell'8 marzo 2004, con cui si nominava il dott. Mariani Franco liquidatore della società cooperativa «Focene Calcio», in sostituzione del sig. Cecconi Renato;

Vista la visura della C.C.I.A. del 30 marzo 2004 con cui si comunicava l'avvenuta cancellazione della società cooperativa in narrativa in data 9 febbraio 2004 dal registro delle imprese;

Ritenuto, per motivi di economicità e snellezza dell'azione amministriva, di procedere alla revoca del decreto citato;

Decreta

la revoca del D.D. dell'8 marzo 2004 ad oggetto la nomina del dott. Mariani Franco quale liquidatore della società cooperativa «Focene Calcio» con sede in Fiumicino, costituita in data 30 novembre 1998, rogito notaio Tullio Cimmino, repertorio n. 26039, B.U.S.C. n. 35659, codice fiscale 05646561000.

Roma, 31 marzo 2004

Il dirigente reggente del servizio: PICCIOLO

04A04507

DECRETO 31 marzo 2004.

Revoca del decreto 29 dicembre 2003, concernente la nomina del liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative servizio carni», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il D.D. del 13 novembre 2002, con cui si nominava l'avv. Rosa Romano liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative servizio carni» in sostituzione del sig. Giuliano Pizzi;

Visto il D.D. del 29 dicembre 2003, con cui si nominava il dott. Forlingieri Sandro quale nuovo liquidatore in sostituzione dell'avv. Rosa Romano;

Vista la nota della C.C.I.A. prot. n. 45453/04 del 22 marzo 2004, con cui si comunicava l'avvenuta cancellazione della società cooperativa in narrativa in data 24 luglio 2002 dal registro delle imprese;

Ritenuto, per motivi di economicità e snellezza dell'azione amministrativa, di procedere alla revoca dei decreti citati;

Decreta

la revoca del D.D. del 29 dicembre 2003 ad oggetto la nomina del dott. Forlingieri Sandro quale liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative servizio carni», con sede in Roma, costituita in data 31 ottobre 1975, rogito notaio Gilberto Colalelli, repertorio n. 27969, B.U.S.C. n. 22961, codice fiscale 02472260583.

Roma, 31 marzo 2004

Il dirigente reggente del servizio: PICCIOLO

04A04509

DECRETO 1° aprile 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Picena», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Annibale Gilardoni, in data 6 febbraio 1992, repertorio n. 19537, registro società n. 2901, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33015, codice fiscale 04257011009;

società cooperativa «Euro 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Floridi Giuliano, in data 20 marzo 2000, repertorio n. 16739, registro società n. 137380, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 36320, codice fiscale 06039921009;

società cooperativa «Monti Prenestini per il reinserimento sociale degli emarginati», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Golia Raffaele, in data 28 ottobre 1983, repertorio n. 15979, registro società n. 561/84, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28108, codice fiscale 06284650584;

società cooperativa «Centro Nord Trasporti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Feroli Giuseppe, in data 12 gennaio 1990, repertorio n. 13706, registro società n. 2523/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31757, codice fiscale 03787421001;

società cooperativa «Ce.Pro.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vesci M. Emanuela, in data 10 gennaio 2001, repertorio n. 23825, registro società n. 25051, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 36226, codice fiscale 06413161008;

società cooperativa «Consorzio Cantieri Industriali», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Edmondo Millozza, in data 28 novembre 1987, repertorio n. 147613, registro società n. 12036/98, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35455, codice fiscale 05413121004.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 1º aprile 2004

Il dirigente reggente del servizio: PICCIOLO

04A04512

DECRETO 2 aprile 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Progetto Grottaferrata Prima», con sede in Grottaferrata, costituita per rogito notaio Silvestri Mario, in data 20 febbraio 1992, repertorio n. 17163, registro società n. 3074/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33019, codice fiscale 04260571007;

società cooperativa «Opera», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ottolenghi Giuseppe, in data 13 dicembre 2000, repertorio n. 110866, registro società n. 28975/01, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 36441, codice fiscale 04688941006;

società cooperativa «Plasto Roma», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cucchiari Domenico, in data 27 febbraio 1987, repertorio n. 40107, registro società n. 4358, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29903, codice fiscale 07867810587;

società cooperativa «Lazio 80», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Becchetti Paolo, in data 18 marzo 1982, repertorio n. 6715, registro società n. 201/82, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 27125, codice fiscale 05541760582;

società cooperativa «Edilizia Alpi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 9 aprile 1991, repertorio n. 106858, registro società n. 7644/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33088, codice fiscale 04082751001.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 2 aprile 2004

Il dirigente reggente del servizio: PICCIOLO

04A04511

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia dipendenti ospedale Maggiore di Bologna a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento del 10 marzo 2003 a seguito di diffida nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Edilizia dipendenti ospedale Maggiore di Bologna a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Edilizia dipendenti ospedale Maggiore di Bologna a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Bonoli Viscardo in data 12 febbraio 1969, tribunale di Bologna, BUSC n. 2376/108019.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A04524

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ricerca linguaggio radiofonico a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 26 giugno 2000 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Ricerca linguaggio radiofonico a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Ricerca linguaggio radiofonico a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Federico Stame in data 11 dicembre 1974, tribunale di Bologna, BUSC n. 2832/137173.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A04525

DECRETO 7 aprile 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in rappresentanza della Coldiretti Roma, in seno alla II Commissione di conciliazione, di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto n. 9 del 19 aprile 2001 con cui il sig. Minozzi Mario viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Viste le dimissioni presentate dal sig. Minozzi Mario in data 20 febbraio 2004;

Vista la nota n. 497 del 1° aprile 2004, con cui la Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma segnala il nominativo del sig. Gallotta Michele Antonio per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Gallotta Michele Antonio, nato a Pisticci il 24 maggio 1949, residente a Roma, via Tor San Giovanni n. 301 - 00139 Roma, viene nominato membro effettivo in rappresentanza della Coldiretti Roma in seno alla II Commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Minozzi Mario.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore provinciale: CELA

04A04513

DECRETO 8 aprile 2004.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. V/25157/70, riguardante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 51 del 18 aprile 1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il decreto del 9 ottobre 2001, con cui la Direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni del settore cooperativo;

Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia di Arezzo in sostituzione di quelle determinate con il regolamento del 9 ottobre 2001, sono le seguenti:

tariffe in economia: prestazione giornaliera (otto ore):

a) attività manuale di facchinaggio € 111,20;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 123,28;

prestazione giornaliera ad orario ridotto (quattro ore):

a) attività manuale di facchinaggio € 57,82;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 64,10;

prestazione oraria notturna:

a) attività manuale di facchinaggio € 19,46;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 21,57.

Art. 2.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arezzo, 8 aprile 2004

Il direttore provinciale: FEDELE

04A04523

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali ispettivi delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato articolo;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario, acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

società cooperativa agricola «Rut Agricolcoop» a r.l., Busc n. 3326, con sede in Guardavalle, costituita per rogito notaio Naso Natale, in data 8 aprile 1999, repertorio n. 66875, iscritta al n. 02240960795 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa sociale «Sviluppo due» a.r.l., Busc. n. 3295, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo, in data 2 giugno 1998, repertorio n. 49069, iscritta al n. 00993980796 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

Catanzaro, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: SPINA

04A04521

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali ispettivi delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato articolo;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario, acquisire il parere del comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

società cooperativa mista «Siltour» a r.l., Busc n. 2849, con sede in Petrona', costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 31 ottobre 1990, repertorio n. 20399, iscritta al n. 01770210795 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa mista «Pitera» a.r.l., Busc n. 2910, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 18 luglio 1991, repertorio n. 65208, iscritta al n. 00947660791 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa mista «T.R.A. Production» a.r.l., Busc n. 3000, con sede in Borgia, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 18 novembre 1992, repertorio n. 9505, iscritta al n. 01895910790 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa mista «Delta» a.r.l. Busc n. 2634, con sede in Miglierina, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 7 dicembre 1988, repertorio n. 39419, iscritta al n. 01727020792 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa Mista «La Zagara» a.r.l., Busc n. 2274, con sede in Pianopoli, costituita per rogito notaio Gennaro Anania in data 20 febbraio 1986, repertorio n. 37567, iscritta al n. 01570720797 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «CRI. FA.» a.r.l., Busc. n. 2917,con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Maria Grazia Gemini in data 13 giugno 1991, repertorio n. 65182, iscritta al n. 01798210793 del registro imprese presso la Camera di commercio di Catanzaro.

Catanzaro, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: SPINA

04A04522

DECRETO 19 aprile 2004.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Selemar Prima a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale di accertamento ispettivo ordinario a seguito di diffida datato 7 novembre 2002 nei confronti della società cooperativa «Selemar Prima a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 10 giugno 1974, dal quale risultano irregolarità ed un eccessivo ritardo della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2003;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore (sentito il 16 dicembre 2002 e che con nota scritta pervenuta il 3 gennaio 2003 si è dichiarato estraneo da anni al sodalizio) sia dall'ente che da terzi interessati;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di sostituzione del liquidatore senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: il liquidatore non ha portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina);

Decreta

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità ed eccessivo ritardo nella liquidazione del liquidatore ordinario, dott. Nava Corrado, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 10 giugno 1974, della società cooperativa «Selemar Prima a r.l.», sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 10, costituita per rogito notaio dott. Zito Luciano Di Cuvio in data 20 dicembre 1965, repertorio n. 47530, racc. 1832, B.U.S.C. n. 1156/96301, codice fiscale mancante, tribunale Milano, registro società n. 128319, Vol. 3267, fasc. 19, registro ditte n. 702661 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970, con studio in Milano, viale Bianca Maria 18.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 aprile 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A04510

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Vista la domanda fatta propria dalla regione Campania e presentata in data 14 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e più specificatamente l'introduzione della tipologia monovarietale «Terre del Volturno» Casavecchia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» formulati nella seduta del 18 dicembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2004;

Considerato che lo stesso comitato ha ritenuto di non doversi procedere alla indizione della pubblica audizione, così come di consuetudine, in quanto la modifica di che trattasi risulta essere di lieve entità e la documentazione a supporto della stessa è stata ritenuta idonea ed esaustiva;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», riconosciuto con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» Casavecchia, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

I vigneti denunciati, ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal seguente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicoia, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitelazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di Caserta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianco, rosso e rosato a tonnellate 14, (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione dei vitigni Aglianico, Asprinio, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso a tonnellate 13, (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione del vitigno Casavecchia a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati;

9% per l'Asprinio Frizzante;

10,5% per il Casavecchia.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre del Volturno» bianco 10% vol.;

«Terre del Volturno» rosso 10,5% vol.;

«Terre del Volturno» rosato 10,5% vol.;

«Terre del Volturno» novello 11% vol.;

«Terre del Volturno» Casavecchia 11,5% vol.;

«Terre del Volturno» frizzante 10% vol. anche con l'indicazione del vitigno Asprinio;

«Terre del Volturno» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

04A04474

DECRETO 23 aprile 2004.

Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2004, relativo alle «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, che reca modalità di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2004, relativo alle «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;

Vista la nota dell'AGEA n. ACIU 2004.179 del 16 aprile 2004 con la quale, in considerazione di oggettive difficoltà riscontrate in sede di ricezione delle domande, è stata richiesta la proroga al 15 maggio 2004 della data di presentazione della domanda relativa ai regimi di pagamenti diretti;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini della presentazione della domanda di pagamenti diretti e di deposito del contratto di vendita o somministrazione, previsti dai decreti ministeriali 10 marzo 2004 e 18 febbraio 2004, rispettivamente per le superfici investite a seminativi e per quelle a frutta a guscio, nonché di modificare l'art. 3 del decreto 10 marzo 2004 medesimo, a causa di alcuni errori materiali;

Considerato che la suddetta proroga della data di presentazione, per quanto concerne il settore della frutta a guscio, rende necessario adeguare le procedure di calcolo previsionale dell'aiuto, indicate all'art. 3 del decreto 18 febbraio 2004 e conseguenti importi, definiti nel relativo allegato 1, nonché le procedure comunicazionali, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 2237/03, fissate all'art. 6 del decreto medesimo, tenuto conto anche del disposto dell'art. 5 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 30 aprile, indicato negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 10 marzo 2004, per la sola campagna di commercializzazione 2004/2005, è prorogato al 15 maggio 2004.

2. Il termine del 29 aprile, indicato nell'art. 18 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di commercializzazione 2004/2005, è prorogato al 15 maggio 2004.

3. L'art. 3 — Aiuto specifico per il riso — comma 1 del decreto ministeriale 10 marzo 2004 è sostituito dal seguente:

«1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei Comuni di appartenenza figura nell'allegato B del presente decreto.

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE . . .	219.588»

4. L'allegato *B* al decreto ministeriale 10 marzo 2004 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. L'importo previsionale dell'aiuto comunitario, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, indicato alla colonna *f)* del relativo allegato 1, è modificato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 2237/2003, nel modo seguente:

prodotto	aiuto comunitario previsionale medio/ha	superficie interessata ha
nocciole	314,00	24.054
altra frutta a guscio	227,00	35.857

2. Il termine del 30 aprile 2004, indicato nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, è prorogato al 15 maggio 2004.

3. L'art. 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, è modificato nel modo seguente:

a) al comma 1, la data del 10 maggio 2004 è prorogata al 31 ottobre 2004;

b) al comma 2, la data del 15 maggio 2004 è prorogata al 15 novembre 2004 e, conseguentemente, sono soppresse le parole: «anche ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 22 del regolamento».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *B*

LISTA COMUNI ZONA 1

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
1	ABBIATEGRASSO	MILANO	LOMBARDIA
2	ALAGNA	PAVIA	LOMBARDIA
3	ALBAIRATE	MILANO	LOMBARDIA
4	ALBANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
5	ALBAREDO ARNABOLDI	PAVIA	LOMBARDIA
6	ALBONESE	PAVIA	LOMBARDIA
7	ALBUZZANO	PAVIA	LOMBARDIA
8	ANTEGNATE	BERGAMO	LOMBARDIA
9	ARBORIO	VERCELLI	PIEMONTE
10	ARGENTA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
11	ARIANO AL POLESINE	ROVIGO	VENETO
12	ASIGLIANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
13	ASSAGO	MILANO	LOMBARDIA
14	BADIA PAVESE	PAVIA	LOMBARDIA
15	BAGNOLI DI SOPRA	PADOVA	VENETO
16	BALOCCO	VERCELLI	PIEMONTE
17	BALZOLA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
18	BARATILI SAN PIETRO	ORISTANO	SARDEGNA
19	BARENGO	NOVARA	PIEMONTE
20	BARGE	CUNEO	PIEMONTE
21	BASCAPE'	PAVIA	LOMBARDIA
22	BASIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
23	BASTIDA PANCARANA	PAVIA	LOMBARDIA
24	BATTUDA	PAVIA	LOMBARDIA
25	BELGIOIOSO	PAVIA	LOMBARDIA
26	BELLINZAGO NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
27	BEREGUARDO	PAVIA	LOMBARDIA
28	BERRA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
29	BESATE	MILANO	LOMBARDIA
30	BIANDRATE	NOVARA	PIEMONTE
31	BIANZE'	VERCELLI	PIEMONTE
32	BIGARELLO	MANTOVA	LOMBARDIA
33	BINASCO	MILANO	LOMBARDIA
34	BOFFALORA SOPRA TICINO	MILANO	LOMBARDIA
35	BONDENO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
36	BORGARELLO	PAVIA	LOMBARDIA
37	BORGHETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
38	BORGO S. MART.	ALESSANDRIA	PIEMONTE
39	BORGO SAN SIRO	PAVIA	LOMBARDIA
40	BORGO VERCELLI	VERCELLI	PIEMONTE
41	BORGOLAVEZZARO	NOVARA	PIEMONTE
42	BORGORATO ALESSANDRINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
43	BORNASCO	PAVIA	LOMBARDIA
44	BOSCONERO	TORINO	PIEMONTE
45	BRA	CUNEO	PIEMONTE
46	BREME	PAVIA	LOMBARDIA
47	BRIONA	NOVARA	PIEMONTE
48	BRUSNENGO	BIELLA	PIEMONTE
49	BUBBIANO	MILANO	LOMBARDIA
50	BUCCINASCO	MILANO	LOMBARDIA
51	BURONZO	VERCELLI	PIEMONTE
52	CABRAS	ORISTANO	SARDEGNA
53	CALTIGNAGA	NOVARA	PIEMONTE
54	CALVIGNASCO	MILANO	LOMBARDIA
55	CAMERI	NOVARA	PIEMONTE
56	CAMINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
57	CANDIA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
58	CARBONARA AL TICINO	PAVIA	LOMBARDIA
59	CARESANA	VERCELLI	PIEMONTE
60	CARESANABLOT	VERCELLI	PIEMONTE
61	CARISIO	VERCELLI	PIEMONTE
62	CARMAGNOLA	TORINO	PIEMONTE
63	CARPI	MODENA	EMILIA ROMAGNA
64	CARPIANO	MILANO	LOMBARDIA
65	CASALBELTRAME	NOVARA	PIEMONTE
66	CASALE MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
67	CASALEGGIO NOVARA	NOVARA	PIEMONTE
68	CASALEONE	VERONA	VENETO
69	CASALETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
70	CASALINO	NOVARA	PIEMONTE
71	CASALVOLONE	NOVARA	PIEMONTE
72	CASANOVA ELVO	VERCELLI	PIEMONTE
73	CASARILE	MILANO	LOMBARDIA
74	CASELLE LURANI	LODI	LOMBARDIA
75	CASORATE PRIMO	PAVIA	LOMBARDIA
76	CASSANO ALLO IONIO	COSENZA	CALABRIA
77	CASSINETTA DI LUGAGNAGO	MILANO	LOMBARDIA
78	CASSOLNOVO	PAVIA	LOMBARDIA
79	CASTEL D'ARIO	MANTOVA	LOMBARDIA
80	CASTELLAZO BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
81	CASTELLAZZO NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
82	CASTELLETTO CERVO	BIELLA	PIEMONTE
83	CASTELLO D'AGOGNA	PAVIA	LOMBARDIA
84	CASTELLUCCHIO	MANTOVA	LOMBARDIA
85	CASTELNOVETTO	PAVIA	LOMBARDIA
86	CAVA MANARA	PAVIA	LOMBARDIA
87	CAVAGLIA'	BIELLA	PIEMONTE
88	CAVENAGO D'ADDA	LODI	LOMBARDIA
89	CERANO	NOVARA	PIEMONTE
90	CERANOVA	PAVIA	LOMBARDIA

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
91	CERETTO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
92	CERGNAGO	PAVIA	LOMBARDIA
93	CERRO AL LAMBRO	MILANO	LOMBARDIA
94	CERTOSA DI PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
95	CHIGNOLO PO	PAVIA	LOMBARDIA
96	CIGLIANO	VERCELLI	PIEMONTE
97	CILAVEGNA	PAVIA	LOMBARDIA
98	CISLIANO	MILANO	LOMBARDIA
99	CODIGORO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
100	COLLOBIANO	VERCELLI	PIEMONTE
101	COMACCHIO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
102	CONFIENZA	PAVIA	LOMBARDIA
103	CONIOLO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
104	COPIANO	PAVIA	LOMBARDIA
105	COPPARO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
106	CORIGLIANO CALABRO	COSENZA	CALABRIA
107	CORNEGLIANO LAUDENSE	LODI	LOMBARDIA
108	CORTEOLONA	PAVIA	LOMBARDIA
109	COSTA DE' NOBILI	PAVIA	LOMBARDIA
110	COSTANZANA	VERCELLI	PIEMONTE
111	COZZO	PAVIA	LOMBARDIA
112	CRESCENTINO	VERCELLI	PIEMONTE
113	CROVA	VERCELLI	PIEMONTE
114	CURA CARPIGNANO	PAVIA	LOMBARDIA
115	CUSAGO	MILANO	LOMBARDIA
116	DESANA	VERCELLI	PIEMONTE
117	DORNO	PAVIA	LOMBARDIA
118	DORZANO	BIELLA	PIEMONTE
119	ERACLEA	VENEZIA	VENETO
120	ERBE'	VERONA	VENETO
121	FERRARA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
122	FERRERA ERBOGNONE	PAVIA	LOMBARDIA
123	FILIGHERA	PAVIA	LOMBARDIA
124	FONTANETTO PO	VERCELLI	PIEMONTE
125	FORMIGLIANA	VERCELLI	PIEMONTE
126	FRASCAROLO	PAVIA	LOMBARDIA
127	FRASSINETO PO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
128	GAGGIANO	MILANO	LOMBARDIA
129	GALLIATE	NOVARA	PIEMONTE
130	GALLIAVOLA	PAVIA	LOMBARDIA
131	GAMBARANA	PAVIA	LOMBARDIA
132	GAMBOLO'	PAVIA	LOMBARDIA
133	GARBAGNA NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
134	GARLASCO	PAVIA	LOMBARDIA
135	GATTINARA	VERCELLI	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
136	GAZZO PADOVANO	PADOVA	VENETO
137	GAZZO VERONESE	VERONA	VENETO
138	GENOLA	CUNEO	PIEMONTE
139	GENZONE	PAVIA	LOMBARDIA
140	GERENZAGO	PAVIA	LOMBARDIA
141	GHISLARENGO	VERCELLI	PIEMONTE
142	GIAROLE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
143	GIFFLENGA	BIELLA	PIEMONTE
144	GIUSSAGO	PAVIA	LOMBARDIA
145	GORO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
146	GRAFFIGNANA	LODI	LOMBARDIA
147	GRANOZZO CON MONTICELLO	NOVARA	PIEMONTE
148	GRAVELLONA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
149	GREGGIO	VERCELLI	PIEMONTE
150	GROPELLO CAIROLI	PAVIA	LOMBARDIA
151	GROSSETO	GROSSETO	TOSCANA
152	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VICENZA	VENETO
153	GUALTIERI	REGGIO EMILI	EMILIA ROMAGNA
154	GUASTALLA	REGGIO EMILI	EMILIA ROMAGNA
155	GUDO VISCONTI	MILANO	LOMBARDIA
156	INVERNO E MONTELEONE	PAVIA	LOMBARDIA
157	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	VENETO
158	JOLANDA DI SAVOIA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
159	LACCHIARELLA	MILANO	LOMBARDIA
160	LAGOSANTO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
161	LAMPORO	VERCELLI	PIEMONTE
162	LANDIONA	NOVARA	PIEMONTE
163	LANDRIANO	PAVIA	LOMBARDIA
164	LANGOSCO	PAVIA	LOMBARDIA
165	LARDIRAGO	PAVIA	LOMBARDIA
166	LENTA	VERCELLI	PIEMONTE
167	LIGNANA	VERCELLI	PIEMONTE
168	LINAROLO	PAVIA	LOMBARDIA
169	LIVORNO FERRARIS	VERCELLI	PIEMONTE
170	LIVRAGA	LODI	LOMBARDIA
171	LOCATE DI TRIULZI	MILANO	LOMBARDIA
172	LODI	LODI	LOMBARDIA
173	LODI VECCHIO	LODI	LOMBARDIA
174	LOMELLO	PAVIA	LOMBARDIA
175	LONIGO	VICENZA	VENETO
176	MAGENTA	MILANO	LOMBARDIA
177	MAGHERNO	PAVIA	LOMBARDIA
178	MALALBERGO	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
179	MANDELLO VITTA	NOVARA	PIEMONTE
180	MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
181	MARCIGNAGO	PAVIA	LOMBARDIA
182	MARUDO	LODI	LOMBARDIA
183	MARZANO	PAVIA	LOMBARDIA
184	MASSA FISCAGLIA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
185	MASSAZZA	BIELLA	PIEMONTE
186	MASSERANO	BIELLA	PIEMONTE
187	MEDE	PAVIA	LOMBARDIA
188	MELARA	ROVIGO	VENETO
189	MERLINO	LODI	LOMBARDIA
190	MESOLA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
191	MEZZANA BIGLI	PAVIA	LOMBARDIA
192	MEZZANA RABATTONE	PAVIA	LOMBARDIA
193	MILANO	MILANO	LOMBARDIA
194	MIRADOLO TERME	PAVIA	LOMBARDIA
195	MOLINELLA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
196	MOMO	NOVARA	PIEMONTE
197	MONTICELLI PAVESE	PAVIA	LOMBARDIA
198	MORANO SUL PO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
199	MORIMONDO	MILANO	LOMBARDIA
200	MORTARA	PAVIA	LOMBARDIA
201	MOTTA DEI CONTI	VERCELLI	PIEMONTE
202	MOTTA VISCONTI	MILANO	LOMBARDIA
203	MOTTALCIATA	BIELLA	PIEMONTE
204	MOZZECANE	VERONA	VENETO
205	MULAZZANO	LODI	LOMBARDIA
206	MURAVERA	CAGLIARI	SARDEGNA
207	MURLO	SIENA	TOSCANA
208	NARBOLIA	ORISTANO	SARDEGNA
209	NIBBIOLA	NOVARA	PIEMONTE
210	NICORVO	PAVIA	LOMBARDIA
211	NOGARA	VERONA	VENETO
212	NOGAROLE ROCCA	VERONA	VENETO
213	NOVARA	NOVARA	PIEMONTE
214	NOVI DI MODENA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
215	NOVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
216	NURACHI	ORISTANO	SARDEGNA
217	OCCIMIANO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
218	OLCENENGO	VERCELLI	PIEMONTE
219	OLDENICO	VERCELLI	PIEMONTE
220	OLEVANO DI LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
221	OLLASTRA	ORISTANO	SARDEGNA
222	OPERA	MILANO	LOMBARDIA
223	OPPEANO	VERONA	VENETO
224	ORIO LITTA	LODI	LOMBARDIA
225	ORISTANO	ORISTANO	SARDEGNA

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
226	OSPEDALETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
227	OSSAGO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
228	OSTIGLIA	MANTOVA	LOMBARDIA
229	OTTOBIANO	PAVIA	LOMBARDIA
230	OVIGLIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
231	OZZERO	MILANO	LOMBARDIA
232	PALAZZOLO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
233	PALESTRO	PAVIA	LOMBARDIA
234	PALMAS ARBOREA	ORISTANO	SARDEGNA
235	PALU'	VERONA	VENETO
236	PARONA	PAVIA	LOMBARDIA
237	PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
238	PERTENGO	VERCELLI	PIEMONTE
239	PEZZANA	VERCELLI	PIEMONTE
240	PIEVE ALBIGNOLA	PAVIA	LOMBARDIA
241	PIEVE DEL CAIRO	PAVIA	LOMBARDIA
242	PIEVE EMANUELE	MILANO	LOMBARDIA
243	PIEVE FISSIRAGA	LODI	LOMBARDIA
244	PIEVE PORTO MORONE	PAVIA	LOMBARDIA
245	POIRINO	TORINO	PIEMONTE
246	POMARO MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
247	PORTO MANTOVANO	MANTOVA	LOMBARDIA
248	PORTO TOLLE	ROVIGO	VENETO
249	PRAROLO	VERCELLI	PIEMONTE
250	PREDOSA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
251	QUINTO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
252	RECETTO	NOVARA	PIEMONTE
253	RIOLA SARDO	ORISTANO	SARDEGNA
254	RIVAROLO CANAVESE	TORINO	PIEMONTE
255	RIVE	VERCELLI	PIEMONTE
256	ROASIO	VERCELLI	PIEMONTE
257	ROBBIO	PAVIA	LOMBARDIA
258	RODIGO	MANTOVA	LOMBARDIA
259	ROGNANO	PAVIA	LOMBARDIA
260	ROMENTINO	NOVARA	PIEMONTE
261	RONCARO	PAVIA	LOMBARDIA
262	RONCOFERRARO	MANTOVA	LOMBARDIA
263	RONSECCO	VERCELLI	PIEMONTE
264	ROSASCO	PAVIA	LOMBARDIA
265	ROSATE	MILANO	LOMBARDIA
266	ROVASENDA	VERCELLI	PIEMONTE
267	ROVERBELLA	MANTOVA	LOMBARDIA
268	ROZZANO	MILANO	LOMBARDIA
269	SALARA	ROVIGO	VENETO
270	SALASCO	VERCELLI	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
271	SALI VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
272	SALIZZOLE	VERONA	VENETO
273	SALUSSOLA	BIELLA	PIEMONTE
274	SALUZZO	CUNEO	PIEMONTE
275	SAN BENIGNO CANAVESE	TORINO	PIEMONTE
276	SAN DONATO MILANESE	MILANO	LOMBARDIA
277	SAN GAVINO MONR.	CAGLIARI	SARDEGNA
278	SAN GENESIO ED UNITI	PAVIA	LOMBARDIA
279	SAN GERMANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
280	SAN GIACOMO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
281	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
282	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA
283	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	LOMBARDIA
284	SAN MARTINO SICCOMARIO	PAVIA	LOMBARDIA
285	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VENEZIA	VENETO
286	SAN NAZZARO SESIA	NOVARA	PIEMONTE
287	SAN PIETRO IN CASALE	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
288	SAN PIETRO MOSEZZO	NOVARA	PIEMONTE
289	SAN RAFFAELE CIMENA	TORINO	PIEMONTE
290	SAN VERO MILIS	ORISTANO	SARDEGNA
291	SAN ZENONE AL PO	PAVIA	LOMBARDIA
292	SANFRE'	CUNEO	PIEMONTE
293	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PAVIA	LOMBARDIA
294	SANTA CRISTINA E BISSONE	PAVIA	LOMBARDIA
295	SANTA GIUSTA	ORISTANO	SARDEGNA
296	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PAVIA	LOMBARDIA
297	SANT'ANGELO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
298	SANT'ANGELO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
299	SANTHIA'	VERCELLI	PIEMONTE
300	SARTIRANA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
301	SAVIGLIANO	CUNEO	PIEMONTE
302	SCALDASOLE	PAVIA	LOMBARDIA
303	SCALENGHE	TORINO	PIEMONTE
304	SECUGNAGO	LODI	LOMBARDIA
305	SEMIANA	PAVIA	LOMBARDIA
306	SENNA LODIGIANA	LODI	LOMBARDIA
307	SIAMAGGIORE	ORISTANO	SARDEGNA
308	SILLAVENGO	NOVARA	PIEMONTE
309	SIMAXIS	ORISTANO	SARDEGNA
310	SIZIANO	PAVIA	LOMBARDIA
311	SOLARUSSA	ORISTANO	SARDEGNA
312	SOLIERA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
313	SOMMO	PAVIA	LOMBARDIA
314	SORGA'	VERONA	VENETO
315	SOZZAGO	NOVARA	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
316	SPESSA	PAVIA	LOMBARDIA
317	STROPPIANA	VERCELLI	PIEMONTE
318	SUARDI	PAVIA	LOMBARDIA
319	SUSTINENTE	MANTOVA	LOMBARDIA
320	TAGLIO DI PO	ROVIGO	VENETO
321	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LODI	LOMBARDIA
322	TERDOBBIATE	NOVARA	PIEMONTE
323	TICINETO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
324	TORNACO	NOVARA	PIEMONTE
325	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PAVIA	LOMBARDIA
326	TORRE D'ARESE	PAVIA	LOMBARDIA
327	TORRE DE' NEGRI	PAVIA	LOMBARDIA
328	TORRE D'ISOLA	PAVIA	LOMBARDIA
329	TORREVECCHIA PIA	PAVIA	LOMBARDIA
330	TORRI DI QUARTESOLO	VICENZA	VENETO
331	TRAMATZA	ORISTANO	SARDEGNA
332	TRAVACO' SICCOMARIO	PAVIA	LOMBARDIA
333	TRECATE	NOVARA	PIEMONTE
334	TREVENZUOLO	VERONA	VENETO
335	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
336	TRICERRO	VERCELLI	PIEMONTE
337	TRINO	VERCELLI	PIEMONTE
338	TRIVOLZIO	PAVIA	LOMBARDIA
339	TROMELLO	PAVIA	LOMBARDIA
340	TRONZANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
341	TROVO	PAVIA	LOMBARDIA
342	VALEGGIO	PAVIA	LOMBARDIA
343	VALERA FRATTA	LODI	LOMBARDIA
344	VALLE LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
345	VALLE SALIMBENE	PAVIA	LOMBARDIA
346	VALMACCA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
347	VAPRIO D'AGOGNA	NOVARA	PIEMONTE
348	VELEZZO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
349	VELLEZZO BELLINI	PAVIA	LOMBARDIA
350	VERCELLI	VERCELLI	PIEMONTE
351	VERMEZZO	MILANO	LOMBARDIA
352	VERNATE	MILANO	LOMBARDIA
353	VERRONE	BIELLA	PIEMONTE
354	VESPOLATE	NOVARA	PIEMONTE
355	VICOLUNGO	NOVARA	PIEMONTE
356	VIDIGULFO	PAVIA	LOMBARDIA
357	VIGASIO	VERONA	VENETO
358	VIGEVANO	PAVIA	LOMBARDIA
359	VILLA BISCOSSI	PAVIA	LOMBARDIA
360	VILLANOVA BIELLESE	BIELLA	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
361	VILLANOVA D'ARDENGHI	PAVIA	LOMBARDIA
362	VILLANOVA DEL SILLARO	LODI	LOMBARDIA
363	VILLANOVA MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
364	VILLANTERIO	PAVIA	LOMBARDIA
365	VILLARBOIT	VERCELLI	PIEMONTE
366	VILLATA	VERCELLI	PIEMONTE
367	VILLIMPENTA	MANTOVA	LOMBARDIA
368	VINZAGLIO	NOVARA	PIEMONTE
369	VISTARINO	PAVIA	LOMBARDIA
370	ZECCONE	PAVIA	LOMBARDIA
371	ZEDDIANI	ORISTANO	SARDEGNA
372	ZELO SURRIGONE	MILANO	LOMBARDIA
373	ZEME	PAVIA	LOMBARDIA
374	ZERBO	PAVIA	LOMBARDIA
375	ZERBOLO'	PAVIA	LOMBARDIA
376	ZERFALIU	ORISTANO	SARDEGNA
377	ZIBIDO SAN GIACOMO	MILANO	LOMBARDIA
378	ZINASCO	PAVIA	LOMBARDIA

LISTA COMUNI ZONA 2

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
1	BERGANTINO	ROVIGO	VENETO
2	BOVOLONE	VERONA	VENETO
3	BREMBIO	LODI	LOMBARDIA
4	BUSTO GAROLFO	MILANO	LOMBARDIA
5	CAMISANO VICENTINO	VICENZA	VENETO
6	CANARO	ROVIGO	VENETO
7	CAPRIVA DEL FRIULI	GORIZIA	FRIULI VENZIA GIULIA
8	CARAVAGGIO	BERGAMO	LOMBARDIA
9	CARPIGNANO SESIA	NOVARA	PIEMONTE
10	CASTEGNATO	BRESCIA	LOMBARDIA
11	CASTELBELFORTE	MANTOVA	LOMBARDIA
12	CASTIRAGA VIDARDO	LODI	LOMBARDIA
13	CAVERNAGO	BERGAMO	LOMBARDIA
14	CEREA	VERONA	VENETO
15	CHIOGGIA	VENEZIA	VENETO
16	CONTARINA	ROVIGO	VENETO
17	CORBETTA	MILANO	LOMBARDIA
18	CORBOLA	ROVIGO	VENETO
19	COSSATO	BIELLA	PIEMONTE
20	DRESANO	MILANO	LOMBARDIA
21	FABBRICO	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
22	FARA NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
23	FOSSANO	CUNEO	PIEMONTE
24	GALGAGNANO	LODI	LOMBARDIA
25	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA	LOMBARDIA
26	ISOLA S. ANTONIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
27	JESI	ANCONA	MARCHE
28	LONGARE	VICENZA	VENETO
29	MACERATA	MACERATA	MARCHE
30	MARTINENGO	BERGAMO	LOMBARDIA
31	MASSALENGO	LODI	LOMBARDIA
32	MEDIGLIA	MILANO	LOMBARDIA
33	MONTEU DE PO	TORINO	PIEMONTE
34	MOZZANICA	BERGAMO	LOMBARDIA
35	ORBETELLO	GROSSETO	TOSCANA
36	OSIMO	ANCONA	MARCHE
37	OSTELLATO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
38	OZIERI	SASSARI	SARDEGNA
39	OZZANO MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
40	PALAZZOLO DELLO STELLA	UDINE	FRIULI
41	PARABIAGO	MILANO	LOMBARDIA
42	PAVIA DI UDINE	UDINE	FRIULI
43	PINETO	TERAMO	ABRUZZI
44	PIOBESI TORINESE	TORINO	PIEMONTE
45	PORTO VIRO	ROVIGO	VENETO
46	RIO SALICETO	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
47	RIVAROSSA	TORINO	PIEMONTE
48	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
49	RODANO	MILANO	LOMBARDIA
50	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TERAMO	ABRUZZI
51	SALERANO SUL LAMBRO	LODI	LOMBARDIA
52	SALUGGIA	VERCELLI	PIEMONTE
53	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	ORISTANO	SARDEGNA
54	SAN MARTINO IN STRADA	LODI	LOMBARDIA
55	SETTALA	MILANO	LOMBARDIA
56	SEZZADIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
57	SINNAI	CAGLIARI	SARDEGNA
58	SISSA	PARMA	EMILIA ROMAGNA
59	SIURGUS DONIGALA	CAGLIARI	SARDEGNA
60	TRESIGALLO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
61	TRUCAZZANO	MILANO	LOMBARDIA
62	VANZAGO	MILANO	LOMBARDIA
63	VIGNATE	MILANO	LOMBARDIA
64	VILLAFRANCA PIEMONTE	TORINO	PIEMONTE
65	VILLAPUTZU	CAGLIARI	SARDEGNA
66	VILLAURBANA	ORISTANO	SARDEGNA
67	VIZZOLO PREDABISSI	MILANO	LOMBARDIA
68	ZELO BUON PERSICO	LODI	LOMBARDIA

LISTA COMUNI ZONA 3

Tutti gli altri Comuni d'Italia

04A04585

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Magazine S.c. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 aprile 2003 e del successivo accertamento in data 23 dicembre 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Magazine S.c. a r.l.», con sede in Teramo (01013710676), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco De Siati, nato a Teramo il 13 gennaio 1951, con domicilio in Teramo alla via Comi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04582

DECRETO 16 aprile 2004.

Consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Potenza delle opere relative alla strada di collegamento tra l'area industriale di Valle di Vitalba e la S.S. 401 Ofantina.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 86

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982 con la quale il Ministro designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981 — concedente — ha affidato in concessione al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre — concessionario — la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle aree industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba e Isca Pantanello;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale di Valle di Vitalba e la S.S. 401 Ofantina;

Visto il decreto di Ministro Segretario di Stato del 18 ottobre 1983 con il quale è stato approvato il progetto di massima, presentato dal medesimo concessionario in data 21 settembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1984 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di tutte le opere oggetto dell'atto aggiuntivo;

Visti i decreti ministeriali del 12 febbraio 1986, del 1° settembre 1986, del 2 luglio 1987, del 2 novembre 1987, del 4 giugno 1988 e del 2 giugno 1989 con i quali sono state approvate le perizie di variante tecniche e suppletive tra la n. 1 e la n. 7, nonché l'atto di transazione ed aggiuntivo della convenzione originaria e l'appendice all'atto di transazione dinanzi citato;

Visto il decreto ministeriale n. 358/GST/MICA del 17 luglio 1997 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva finale, redatta sulla base delle esigenze di varianti tecniche, nonché di assestamento contabile delle opere approvate;

Visto il decreto ministeriale n. 50/GST/MICA del 19 marzo 1999 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale;

Visto il verbale sottoscritto in data 18 ottobre 1999 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato (oggi Ministero delle attività produttive) ha consegnato all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria e anticipata, la strada di collegamento tra l'area industriale di Valle di Vitalba e la S.S. 401 Ofantina;

Visto l'atto di collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori in argomento redatto dalla commissione di collaudo in data 25 novembre 1999 approvato con decreto ministeriale n. 73/GST/MICA del 15 giugno 2000;

Considerato che la procedura espropriativa risulta ancora da perfezionare;

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 1994 che espressamente prevede la possibilità di consegna di opere realizzate ex art. 32, legge n. 219/1981, nelle more del perfezionamento delle procedure espropriative, nonché l'intestazione diretta dei suoli all'Ente destinatario da parte del concessionario dei lavori;

Ritenuto, stante la modestia delle residue attività in materia espropriativa da parte del concessionario, di dover procedere alla consegna definitiva dell'opera in argomento;

Vista la propria comunicazione n. 895 del 3 marzo 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota n. 1.069.132 del 18 marzo 2004 con la quale il D.G.C.I.I. del Ministero delle attività produttive ha attivato il concessionario affinché l'intestazione dei suoli, per i quali non risulta ancora conclusa la procedura ablativa, intervenga direttamente in testa all'amministrazione provinciale di Potenza;

Visto che nei termini assegnati con la citata comunicazione n. 895 del 3 marzo 2004 non sono pervenute osservazioni;

Vista la propria successiva comunicazione n. 984 del 5 aprile 2004;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota commissariale n. 491 del 20 novembre 2003), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stante l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, è consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Potenza la strada di collegamento tra l'area industriale di Valle di Vitalba e la S.S. 401 Ofantina - Prog. n. 39/60/6067.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, a propria cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi *ex* articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.

Art. 3.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 1994, il concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre provvederà all'intestazione dei suoli, per i quali non risulta ancora conclusa la procedura ablativa, direttamente in testa all'amministrazione provinciale di Potenza, fermi restando a carico del Ministero delle attività produttive gli adempimenti e gli eventuali oneri connessi con il perfezionamento delle pratiche in argomento, ai sensi della concessione in esame, e gli eventuali contenziosi afferenti le attività espropriative in generale.

Art. 4.

L'amministrazione provinciale di Potenza provvederà, altresì, a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura e servizi, inerenti il progetto.

Art. 5.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria anticipata del 18 ottobre 1999 e non modificato dal presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive ed al concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione destinataria dell'opera.

Art. 7.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 16 aprile 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A04503

DECRETO 20 aprile 2004.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferrania, in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 aprile 2004 con il quale il Tribunale di Savona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato ha, dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Ferrania S.p.a. in liquidazione;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Ferrania S.p.a. in liquidazione sono nominati commissari i signori:

dott. Antonio Rosina, nato a Genova il 12 luglio 1962;

dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939;

dott. avv. Massimo Postiglione nato ad Angri (Salerno), il 22 agosto 1956.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Savona;

alla Camera di commercio di Savona per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Liguria;

al comune di Cairo Montenotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04581

DECRETO 20 aprile 2004.

Nomina del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e, in particolare, l'art. 41 che prevede la cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato dalla legge 27 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il consorzio agrario provinciale di Pisa è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 10 marzo 2003, n. 140/2003, con il quale si è prevista la ricostituzione dell'organo commissariale del predetto sodalizio, attraverso la nomina del sig. Pier Paolo Tognocchi, in sostituzione del rag. Simongini, cessato per legge dall'incarico;

Vista l'ordinanza n. 4519/2003 del Consiglio di Stato in data 21 ottobre 2003, che ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del decreto in parola per difetto di adeguata motivazione;

Ritenuto di doversi pronunciare motivatamente sulla questione, in ossequio all'ordinanza n. 20/2004 del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2004, che ha ritenuto fondata l'istanza d'esecuzione relativa al citato provvedimento cautelare, nei soli limiti riguardanti l'obbligo dei Ministeri di provvedere;

Considerata la qualificazione professionale del sig. Pier Paolo Tognocchi, già imprenditore agricolo, presidente di cooperativa, membro del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo, consulente per società operanti nella promozione e nel commercio di prodotti agroalimentari, componente di organi tecnici in materia di ambiente ed agricoltura;

Ritenuta, pertanto, la sussistenza in capo al sig. Pier Paolo Tognocchi delle professionalità tecniche ed amministrative, necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale, giusta previsione dell'art. 41, comma 2, legge n. 273/2002;

Ritenuta, altresì, la professionalità del sig. Tognocchi non meno adeguata ai fini del soddisfacimento dell'interesse della liquidazione rispetto a quella del precedente commissario liquidatore, cessato per legge dall'incarico peraltro dopo un cospicuo numero di anni (circa 12 anni);

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pier Paolo Tognocchi, nato a Massa Carrara il 7 novembre 1955, domiciliato in via Roma n. 360, Collesalvetti (Livorno), è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario prov.le di Pisa.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

04A04583

DECRETO 26 aprile 2004.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 26 marzo 2004, protocollo n. 829638 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. con sede a Rho (Milano), via Moscova n. 11, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

gruppo di apparecchi I, categoria M1;

gruppo di apparecchi II, categoria 1:

apparecchi elettrici;

apparecchi non elettrici;

componenti;

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

mlegato V - Verifica su prodotto;

allegato IX - Verifica su unico prodotto;

gruppo di apparecchi I, categoria M2;

gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:

apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «p», «q», «e», «i», «m», «n»;

apparecchi non elettrici;

componenti

dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma;

allegato III - Esame CE del tipo;

allegato VI - Conformità al tipo;

allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno. Ricevimento del fascicolo tecnico;

allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

Il direttore generale: GOTI

04A04519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 aprile 2004.

Proroga dei termini di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 59/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 aprile 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autotità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

l'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03, prevedono che, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, anche al fine della loro pubblicazione, le informazioni secondo la ripartizione e le modalità stabilite nei medesimi commi;

in fase di prima applicazione, l'elaborazione delle informazioni di cui ai sopra richiamati commi della deliberazione n. 138/03 ha presentato alcune difficoltà per gli esercenti dovute, da un lato, ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi e, dall'altro, alla necessità di prevedere modalità differenti per la determinazione dei prezzi medi di fornitura, in particolare, nel caso di clienti finali caratterizzati da consumi annui inferiori ai 5000 metri cubi;

sono pervenute richieste di proroga dei termini di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03, da parte delle associazioni di categoria [Arigas, Assogas, Federestrattiva e Federgasacqua (prot. n. 9690 del 13 aprile 2004)];

Ritenuto che sia opportuno, in considerazione delle difficoltà sopra evidenziate per la fase di prima applicazione, dare un congruo periodo di tempo per gli adempimenti previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03;

Delibera:

Di prorogare dal 20 aprile 2004 al 20 luglio 2004 il termine previsto dall'art. 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 15 aprile 2004

Il presidente: ORTIS

04A04504

DELIBERAZIONE 15 aprile 2004.

Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, per l'energia elettrica e per il secondo semestre 2004. (Deliberazione n. 58/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 aprile 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: D.P.R. n. 244/2001);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 05/04 (di seguito: testo integrato);

Vista altresì la nota della società AEM S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4 (di seguito: società AEM), in data 8 aprile 2004, prot. n. PAF/314/04/RR/rf, ricevuta dall'Autorità in data 13 aprile 2004, prot. Autorità n. 009773;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 5/04, nel periodo 1° febbraio 2004-30 giugno 2004, le imprese distributrici che non hanno adottato il regime tariffario semplificato applicano ai propri clienti le opzioni tariffarie approvate per l'anno 2003, modificate secondo quanto disposto dal medesimo articolo;

il comma 2.5 della deliberazione n. 5/04 ha fissato al 15 aprile 2004 il termine per la proposta delle opzioni tariffarie destinate ad essere applicate nel secondo semestre 2004;

ai fini della predisposizione di opzioni tariffarie per il secondo semestre 2004 coerenti con l'obiettivo di rispetto del vincolo V1 di cui all'art. 8 del testo integrato per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2004, le imprese di distribuzione necessitano di conoscere le caratteristiche di prelievo di tutti i propri clienti;

con la nota di cui al precedente «visto», la società AEM ha richiesto una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per il secondo semestre, motivandola con la necessità di ottenere ulteriori dati relativi, tra l'altro, alle caratteristiche di prelievo dei clienti già allacciati al ramo d'azienda di Enel Distribuzione nei comuni di Milano e di Rozzano, acquisito dalla medesima società AEM ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerato altresì che altre imprese di distribuzione hanno richiesto per le vie brevi all'Autorità una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2004, anche in ragione delle difficoltà connesse con la necessità di predisporre opzioni destinate ad essere applicate nel solo secondo semestre dell'anno 2004, i cui ricavi concorreranno a formare i ricavi effettivi oggetto di verifica del vincolo V1 per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2004;

Ritenuto che sia opportuno concedere una proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie per il secondo semestre dell'anno 2004, ferma restando l'esigenza di garantire la compatibilità della procedura di proposta, verifica e approvazione delle opzioni tariffarie con i termini previsti dal D.P.R. n. 244/2001 e dal testo integrato;

Delibera:

Di prorogare al 30 aprile 2004 il termine di cui al comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, ai fini della proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per il secondo semestre 2004.

Di consentire, conseguentemente, la modifica delle proposte di opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per il secondo semestre 2004 eventualmente già inviate alla data di adozione del presente provvedimento, ferme restando le vigenti garanzie di reciproca riservatezza tra operatori.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 15 aprile 2004

Il presidente: ORTIS

04A04505

UNIVERSITÀ «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 6 aprile 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università da parte del Ministro competente;

Esaminata la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa alla costituzione del collegio dei direttori di dipartimento formulata dal Senato accademico nella seduta del 5 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Senato accademico integrato, assunta in data 3 marzo 2004, recante l'approvazione della citata proposta di modifica dello statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale — prot. 4289/MR del 15 marzo 2004 — di trasmissione della proposta di modifica di statuto al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;

Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. 763 Direz. Gen.per l'Università - uff. I, con la quale il Ministero competente comunica di non avere osservazioni da formulare in relazione al testo proposto;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la citata modifica da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 è modificato, in relazione alla costituzione del collegio dei direttori di dipartimento, come segue:

Art. 2.

Il testo dell'art. 21 - Organi Centrali - secondo comma è modificato e integrato come segue:

Sono organi centrali dell'Università:

il Collegio dei direttori di dipartimento;

il Collegio dei revisori dei conti;

il nucleo di valutazione interna;

il consiglio degli studenti.

Art. 3.

Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - quarto comma lettera *d)* è modificato come segue:

4.

d) una rappresentanza, in numero uguale a quello dei presidi, dei direttori di dipartimento designata dal collegio dei direttori di dipartimento di cui al successivo art. 25.

Art. 4.

Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - quinto comma è soppresso.

Art. 5.

Il testo dell'art. 23 - Senato Accademico - sesto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

6. I rappresentanti di cui alla lettera *d)* durano in carica tre anni e decadono comunque al termine del loro mandato di direttore di dipartimento. I rappresentanti elettivi di cui alla lettera *e)* durano in carica due anni.

Art. 6.

Dopo l'art. 24 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, il seguente l'art. 25 - collegio dei direttori di dipartimento:

Articolo 25. Collegio dei direttori di dipartimento

1. È costituito il collegio dei direttori di dipartimento con funzioni consultive di promozione e di coordinamento dell'attività di ricerca.

2. Il collegio dei direttori di dipartimento è organo centrale ed è composto dai direttori di tutti i dipartimenti attivati nell'Università «Mediterranea» di Reggio Calabria.

3. Il collegio dei direttori di dipartimento:

a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Università «Mediterranea» intendano acquisire il suo parere;

b) su richiesta del Rettore designa, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti e assicurando la rappresentanza in Senato accademico delle aree disciplinari presenti nell'Ateneo (agraria, architettura, giurisprudenza, ingegneria), i rappresentanti dei direttori di dipartimento nel Senato accademico, che sono nominati con decreto rettorale. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta del rettore, la nomina viene disposta direttamente dal Senato accademico;

c) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;

d) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attività di ricerca;

e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il collegio dei direttori di dipartimento delibera un regolamento concernente le norme per il suo funzionamento che è emanato con le procedure previste dallo statuto di autonomia.

5. Il collegio dei direttori di dipartimento designa il coordinatore con durata annuale e con possibilità di conferma per un ulteriore anno.

Art. 7.

Il presente decreto rettorale sarà trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 6 aprile 2004

Il rettore: BIANCHI

04A04476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.20149-XV.J(2550) del 26 febbraio 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Tronetto per moschetteria Russo;

Bengala Russo di colore rosso;

Bengala Russo di colore bianco;

Bengala Russo di colore blu;

Bengala Russo di colore viola;

Bengala Russo di colore giallo;

Bengala Russo di colore verde;

Bengala Russo di colore tremolante bianco;

Bengala Russo di colore tremolante giallo;

Bengala Russo di colore sfera;

Bengala Russo di colore spiga;

Bengala Russo di colore cedro;

Bengala Russo crackers;

Bengala Russo di colore bianco luce;

Bengala Russo di colore pioggia bianca;

Bengala Russo di colore arancione;

Bengala Russo di colore verde foglia;

Bengala Russo di colore ciliegio;

Bengala Russo di colore giallo oro;

Bengala Russo di colore salice;

Fontana Russo di colore rosso;

Fontana Russo di colore bianco;

Fontana Russo di colore blu;

Fontana Russo di colore viola;

Fontana Russo di colore giallo;

Fontana Russo di colore verde;

Fontana Russo di colore tremolante bianco;

Fontana Russo di colore tremolante giallo;

Fontana Russo di colore sfera;

Fontana Russo di colore spiga;

Fontana Russo di colore cedro;

Fontana Russo crackers;

Fontana Russo di colore bianco luce;

Fontana Russo di colore pioggia bianca;

Fontana Russo di colore arancione;

Fontana Russo di colore verde foglia;

Fontana Russo di colore ciliegio;

Fontana Russo di colore giallo oro;

Fontana Russo di colore salice;

Cometa Russo di colore rosso;

Cometa Russo di colore bianco;

Cometa Russo di colore blu;

Cometa Russo di colore viola;

Cometa Russo di colore giallo;

Cometa Russo di colore verde;

Cometa Russo di colore tremolante bianco;

Cometa Russo di colore tremolante giallo;

Cometa Russo di colore sfera;

Cometa Russo di colore spiga;

Cometa Russo di colore cedro;

Cometa Russo crackers;

Cometa Russo di colore bianco luce;

Cometa Russo di colore pioggia bianca;

Cometa Russo di colore arancione;

Cometa Russo di colore verde foglia;

Cometa Russo di colore ciliegio;

Cometa Russo di colore giallo oro;

Cometa Russo di colore salice;

Candela romana Russo di colore rosso;

Candela romana Russo di colore bianco;

Candela romana Russo di colore blu;

Candela romana Russo di colore viola;

Candela romana Russo di colore giallo;

Candela romana Russo di colore verde;

Candela romana Russo di colore tremolante bianco;

Candela romana Russo di colore tremolante giallo;

Candela romana Russo di colore sfera;

Candela romana Russo di colore spiga;

Candela romana Russo di colore cedro;

Candela romana Russo crackers;

Candela romana Russo di colore bianco luce;

Candela romana Russo di colore pioggia bianca;

Candela romana Russo di colore arancione;

Candela romana Russo di colore verde foglia;

Candela romana Russo di colore ciliegio;

Candela romana Russo di colore giallo oro;

Candela romana Russo di colore salice;

Sbruffi di fischi Russo;

Sbruffi di stelle Russo di colore rosso;

Sbruffi di stelle Russo di colore bianco;

Sbruffi di stelle Russo di colore blu;

Sbruffi di stelle Russo di colore viola;

Sbruffi di stelle Russo di colore giallo;

Sbruffi di stelle Russo di colore verde;

Sbruffi di stelle Russo di colore tremolante bianco;

Sbruffi di stelle Russo di colore tremolante giallo;

Sbruffi di stelle Russo di colore sfera;

Sbruffi di stelle Russo di colore spiga;

Sbruffi di stelle Russo di colore cedro;

Sbruffi di stelle Russo crackers;

Sbruffi di stelle Russo di colore bianco luce;

Sbruffi di stelle Russo di colore pioggia bianca;

Sbruffi di stelle Russo di colore arancione;

Sbruffi di stelle Russo di colore verde foglia;

Sbruffi di stelle Russo di colore ciliegio;

Sbruffi di stelle Russo di colore giallo oro;

Sbruffi di stelle Russo di colore salice;

Flash Russo calibro 50;

Flash Russo calibro 70;

Flash Russo calibro 90;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore rosso;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore bianco;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore blu;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore viola;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore giallo;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore verde;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore sfera;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore spiga;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore cedro;

Colpo a sfera Russo calibro 70 crackers;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore arancione;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Colpo a sfera Russo calibro 70 di colore salice;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore bianco;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore blu;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore viola;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore verde;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore sfera;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore spiga;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore cedro;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 crackers;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Ritardo di peonia e lampi Russo calibro 70 di colore salice;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore bianco;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore blu;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore viola;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore verde;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore sfera;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore spiga;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore cedro;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 crackers;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Ritardo di peonia e farfalle Russo calibro 70 di colore salice;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore bianco;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore blu;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore viola;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore verde;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore sfera;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore spiga;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore cedro;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 crackers;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Ritardo di peonia e girelle Russo calibro 70 di colore salice;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore bianco;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore blu;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore viola;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore verde;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore sfera;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore spiga;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore cedro;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 crackers;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Ritardo di peonia e fischi Russo calibro 70 di colore salice;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore bianco;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore blu;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore viola;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore verde;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore sfera;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore spiga;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore cedro;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 crackers;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore bianco luce;

Ritardo di peoma e ululi Russo calibro 70 di colore pioggia bianca;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore verde foglia;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore ciliegio;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore giallo oro;

Ritardo di peonia e ululi Russo calibro 70 di colore salice;

Lampi con colpo finale Russo calibro 70;

Ripetizione di lampi con colpo finale Russo calibro 70;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore rosso;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore blu;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore viola;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante bianco;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante giallo;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore sfera;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore spiga;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore cedro;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 crackers;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco luce;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore pioggia bianca;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore arancione;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde foglia;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore ciliegio;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo oro;

Due peonie con colpo finale Russo calibro 90 di colore salice;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore rosso;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore blu;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore viola;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante bianco;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante giallo;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore sfera;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore spiga;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore cedro;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 crackers;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco luce;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore pioggia bianca;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore arancione;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde foglia;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore ciliegio;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo oro;

Peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore salice;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore rosso;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore blu;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore viola;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante bianco;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore tremolante giallo;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore sfera;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore spiga;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore cedro;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 crackers;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore bianco luce;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore pioggia bianca;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore arancione;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore verde foglia;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peoma con colpo finale Russo calibro 90 di colore ciliegio;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore giallo oro;

Ripetizione di lampi con colpo a sfera peonia con colpo finale Russo calibro 90 di colore salice;

Lampi con colpo finale Russo calibro 90;

Due riprese di lampi Russo calibro 125;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore rosso;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore bianco;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore blu;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore viola;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore giallo;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore verde;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore sfera;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore spiga;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore cedro;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 crackers;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore arancione;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Due riprese di intrecci Russo calibro 155 di colore salice;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore rosso;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore bianco;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore blu;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore viola;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore giallo;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore verde;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore sfera;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore spiga;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore cedro;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 crackers;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore arancione;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore salice;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore rosso;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore blu;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore viola;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore verde;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore sfera;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore spiga;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore cedro;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 crackers;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore arancione;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore salice;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore blu;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore viola;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore verde;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore cedro;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 crackers;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Ripetizione di intrecci con peonia Russo calibro 155 di colore salice;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore blu;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore viola;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore verde;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore cedro;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 crackers,

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Ripetizione di intrecci con peonia e colpo finale Russo calibro 155 di colore salice;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore blu;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore viola;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore verde;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore cedro;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 crackers;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Ripetizione di intrecci Russo calibro 155 di colore salice;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore rosso;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore bianco;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore blu;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore viola;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore giallo;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore verde;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore sfera;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore spiga;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore cedro;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 crackers;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore bianco luce;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore arancione;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore verde foglia;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore ciliegio;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore giallo oro;

Ripetizione di intrecci e lampi Russo calibro 155 di colore salice;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore rosso;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore bianco;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore blu;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore viola;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore giallo;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore verde;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore sfera;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore spiga;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore cedro;

Peonia sferica Russo calibro 75 crackers;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore bianco luce;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore pioggia bianca;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore arancione;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore verde foglia;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore ciliegio;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore giallo oro;

Peonia sferica Russo calibro 75 di colore salice;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore rosso;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore bianco;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore blu;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore viola;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore giallo;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore verde;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore tremolante bianco;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore tremolante giallo;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore sfera;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore spiga;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore cedro;

Peonia sferica Russo calibro 90 crackers;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore bianco luce;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore pioggia bianca;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore arancione;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore verde foglia;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore ciliegio;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore giallo oro;

Peonia sferica Russo calibro 90 di colore salice;

Peonia sferica Russo calibro 125 di colore rosso;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore bianco;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore blu;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore viola;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore giallo;
Peonia sferica russo calibro 125 di colore verde;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore tremolante bianco;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore tremolante giallo;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore sfera;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore spiga;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore cedro;
Peonia sferica Russo calibro 125 crackers;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore bianco luce;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore pioggia bianca;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore arancione;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore verde foglia;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore ciliegio;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore giallo oro;
Peonia sferica Russo calibro 125 di colore salice;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore rosso;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore bianco;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore blu;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore viola;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore giallo;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore verde;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore tremolante bianco;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore tremolante giallo;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore sfera;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore spiga;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore cedro;
Peonia sferica Russo calibro 155 crackers;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore bianco luce;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore pioggia bianca;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore arancione;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore verde foglia;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore ciliegio;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore giallo oro;
Peonia sferica Russo calibro 155 di colore salice;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore rosso;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore bianco;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore blu;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore viola;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore giallo;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore verde;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore tremolante bianco;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore tremolante giallo;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore sfera;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore spiga;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore cedro;
Peonia sferica Russo calibro 205 crackers;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore bianco luce;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore pioggia bianca;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore arancione;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore verde foglia;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore ciliegio;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore giallo oro;
Peonia sferica Russo calibro 205 di colore salice;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore rosso;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore bianco;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore blu;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore viola;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore giallo;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore verde;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore tremolante bianco;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore tremolante giallo;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore sfera;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore spiga;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore cedro;
Peonia sferica Russo calibro 245 crackers;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore bianco luce;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore pioggia bianca;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore arancione;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore verde foglia;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore ciliegio;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore giallo oro;
Peonia sferica Russo calibro 245 di colore salice;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore rosso;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore bianco;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore blu;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore viola;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore giallo;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore verde;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore tremolante bianco;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore tremolante giallo;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore sfera;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore spiga;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore cedro;
Peonia sferica Russo calibro 295 crackers;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore bianco luce;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore pioggia bianca;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore arancione;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore verde foglia;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore ciliegio;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore giallo oro;
Peonia sferica Russo calibro 295 di colore salice,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Russo Facciazza Antonino, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A04475

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB H120»

Estratto provvedimento n. 59 del 7 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB H120 vaccino vivo contro la bronchite infettiva aviare.

Confezioni:

un flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863037;

un flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863025;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101863052.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101863064;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101863076.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04467

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro D78»

Estratto provvedimento n. 60 del 7 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO D78 vaccino vivo contro la malattia di Gumboro.

Confezioni:

un flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101894020;

un flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101894044;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101894057.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni::

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101894069;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101894071.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04469

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB Ma5»

Estratto provvedimento n. 61 del 7 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5 vaccino vivo contro la bronchite dei polli.

Confezioni:

un flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935029;

un flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935043;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935031;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101935017.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935056.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04468

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Nd Hitchner»

Estratto provvedimento n. 62 del 14 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND HITCHNER vaccino vivo contro la pseudopeste aviare.

Confezioni:

un flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101857023;

un flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101857047;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101857062.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101857074;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101857086.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04471

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND Clone 30»

Estratto provvedimento n. 63 del 14 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND CLONE 30 vaccino vivo contro la pseudopeste aviare.

Confezioni:

un flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101871034;

un flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101871022;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101871059.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni::

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101871061;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101871073.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04472

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor suini iniettabile»

Estratto provvedimento n. 64 del 14 aprile 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR SUINI INIETTABILE.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103258012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103258024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103258036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103258048;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103258051.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Aggiornamento SPC, etichette e fogli illustrativi.

Sono autorizzate le modifiche al sommario delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette così come indicate nel provvedimento stesso.

I tempi di attesa del medicinale veterinario sono ora modificati da quattordici giorni a diciotto giorni, pertanto l'adeguamento degli stampati, relativamente ai tempi di attesa, delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04473

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20%»

Estratto decreto n. 36 del 15 aprile 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi GABBROCET 20%.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2c.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103592022.

Composizione: ogni 1000 g di premiscela contengono:

principio attivo: paracetamolo 200,0 g;

eccipienti:

paraffina liquida (olio di vasellina) 100,0 g;

tutolo di mais, q.b.a 1000,0 g.

Specie di destinazione: suini fino a 60 kg;

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati febbrili nei suini (fino a 60 kg) affetti da sindrome influenzale.

Tempo di attesa: zero giorni.

Validità:

12 mesi in confezionamento integro e correttamente conservato;

3 mesi dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04470

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Le Aquile a r.l.», in Lucera

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Le Aquile a r.l. », con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Luciano M. Follieri, in da 1° giugno 1995, repertorio n. 29857, registro società/imprese 3494, CF/P. IVA n. 02109960712, posizione BUSC n. 4547/272409, che dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04355

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Elettroimpianti a r.l.», in Cerignola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Elettroimpianti a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Francesco P. Pelosi, in data 22 giugno 1982, repertorio n. 382 registro società/imprese n. 5731, CF/P.IVA n. 01135280715, posizione BUSC 2692/192713, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste l'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04356

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio Shopping Center a r.l.», in S. Paolo C.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio Shopping Center a r.l.», con sede nel comune di S. Paolo C., costituita per rogito notaio Renato Di Biase, in data 29 novembre 1989, repertorio n. 17561, registro società/imprese 2640, CF/P.IVA n. 01796900718, posizione BUSC 4024/244951, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04357

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Plammar a r.l.», in Cagnano V.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Plammar a r.l.», con sede nel comune di Cagnano V., costituita per rogito notaio Francesco Amendolare, in data 15 gennaio 1987, repertorio n. 2686, registro società/imprese 2070, CF/P.IVA n. 01612560712, posizione BUSC 3581/224717, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04358

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.O.A.PA. a r.l.», in Apricena

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.O.A.PA. a r.l.», con sede nel comune di Apricena, costituita per rogito notaio Renato Di Biase, in data 23 marzo 1985, repertorio n. 9455, registro società/imprese 1630, CF/P.IVA n. 01457040713, posizione BUSC 3152/211114, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04359

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Agricolalesinese a r.l.», in Lesina

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Agricolalesinese a r.l.», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo, in data 6 novembre 1978, repertorio n. 2607, registro società/imprese 828, CF/P.IVA n. 00467640740, posizione BUSC 1984/163575, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04360

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Apulia Express Trasporti, a r.l.», in Cerignola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Apulia Express Trasporti, a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio, in da 13 marzo 1989, repertorio n. 3176, registro società/imprese 10223, CF/P.IVA n. 01761550712, posizione BUSC 3944/241500, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04361

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pulifer a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pulifer a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner, in data 15 luglio 1999, repertori n. 22013, registro società/imprese 45988, CF/P.IVA n. 02408810717, posizione BUSC 5089/292000, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04362

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Cicogna a r.l.», in Cerignola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Cicogna a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Paolo Pelosi, in data 22 novembre 1984, repertorio n. 1017, registro società/imprese 6826, posizione BUSC 3028/208070, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04363

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Trionfo a r.l.», in Margherita S.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agricola Trionfo a r.l.», con sede nel comune di Margherita S., costituita per rogito notaio Ada Ruo, in data 25 gennaio 1984, repertorio n. 157700, registro società/imprese 6385, CF/P.IVA n. 01357210713, posizione BUSC 2922/203135, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04364

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Di Vigilanza Rurale Trinità r.l.», in Trinitapoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Di Vigilanza Rurale Trinità r.l.», con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Claudio Mariano, in data 18 ottobre 1991, repertori n. 6102, registro società/imprese n. 11589 CF/P.IVA n. 01898890718, posizione BUSC 4245/256067, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04365

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Nuova Eterna r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Nuova Eterna r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Valentino Caiola, in data 16 marzo 2001, reperto n. 929116, registro società/imprese n. 26902 CF/P.IVA n. 0311250712, posizione BUSC 5524/305707, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04366

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ippocrate PSC r.l.», in Trinitapoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ippocrate PSC r.l.», sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, in data 7 novembre 1995, repertorio n. 149589, registro società/imprese n. 98156 CF/P.IVA n. 02131060713, posizione BUSC 4608/277706, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04367

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.A.M. - soc. coop. a.r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «C.E.A.M. - soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Riccardo Ricciardi, in data 16 giugno 1994, repertorio n. 69344, registro società/imprese n. 3317, partita I.V.A./codice fiscale n. 01871910709 - posizione B.U.S.C. n. 1223/268575, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04506

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fontamara - Soc. coop. a r.l.», in Civitacampomarano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Fontamara - Soc. coop. a.r.l.», con sede in Civitacampomarano, costituita per rogito dott. Giordano Eliadoro in data 11 aprile 2001, repertorio n. 3201, registro società/imprese n. 108906, partita I.V.A/codice fiscale n. 01444820706, posizione B.U.S.C. n. 1473/297616, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04508

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 1893 del 7 aprile 2004 alla società Immobiliare Soldati S.a.s., avente: sede legale in via Gramsci n. 2 - 47035 Gambettola (Forlì-Cesena), stabilimento di produzione in via Livornese n. 411 - Lastra a Signa (Firenze) - codice fiscale e partita I.V.A. 00446130403, è stata revocata l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Fontepatri» in contenitori di PET ottenuti da preforme, di cui il decreto dirigenziale n. 3396 del 13 giugno 2003.

04A04478

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401101/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.